



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -  
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO N. 117 DEL 23-12-2022

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 12 DEL 29/03/2022 IN FAVORE DI "ARAP – AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE", COSI' VOLTURATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7361 DEL 3/12/2022 IN FAVORE DI "ARAP SERVIZI S.R.L.", PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE ESISTENTE, DESTINATO AL TRATTAMENTO A GESTIONE INDIPENDENTE DI ACQUE REFLUE E RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN C.DA PADULE DEL COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB) – CONCESSIONE, IN VIA ECCEZIONALE E PER MOTIVI LEGATI AL RISCHIO DI SOSPENSIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ, DELLA DEROGA AL QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI ACCETTABILI IN INGRESSO ALL'INSTALLAZIONE, DA VALERSI FINO AL 31 DICEMBRE 2022.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile  
d'Ufficio

GIUSEPPE GEREMIA

SERVIZIO TUTELA E  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE  
ANTONELLA LAVALLE

Campobasso, 23-12-2022

---

## IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO

Su proposta del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente, che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, anche ai fini del rispetto dell'articolo 56 (impegni di spesa) – commi 3 e 5, e dell'articolo 57 (liquidazione della spesa), del decreto legislativo n. 118/2011;

### VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il "Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione";
- la Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 100 del 5 settembre 2022 con la quale è stata, tra l'altro, affidata la gestione dell'incarico di direzione del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le "Norme in materia Ambientale" e, in particolare:

- il Titolo I recante i "*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA la Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 12 del 29/03/2022, con la quale si è disposto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore di "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive", ai fini dell'esercizio dell'impianto di depurazione consortile esistente destinato al trattamento, a gestione indipendente, di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito in C.da "Padula", s.n.c. del Comune di Montenero di Bisaccia (CB);

ATTESO che le attività autorizzate con detto provvedimento risultano, in sintesi, le seguenti:

a. Attività prevalente di "*trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC*" di cui al codice IPPC 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle fasi lavorative unitarie indicate nel prospetto allegato alla D.D. n. 12/2022 sotto la lettera "B" – Sezione 1, alle capacità di trattamento, ai carichi idraulici in ingresso di progetto, ai carichi inquinanti in ingresso di progetto e ai carichi inquinanti potenziali sul corpo recettore, indicate nel prospetto allegato al predetto dispositivo sotto la lettera "B" – Sezione 2 nonché all'utilizzo delle materie prime/ausiliari indicate nel prospetto allegato al citato provvedimento sotto la lettera "B" – Sezione 3;

b. Attività di "*trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi*" di cui al codice IPPC 5.3, lettera a), punti 1) e 2), dell'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo, da svolgersi attraverso le operazioni di smaltimento sotto evidenziate, limitatamente alle categorie di rifiuti e alle capacità massime sotto richiamate:

#### Operazioni di smaltimento autorizzate:

D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc...);

D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

#### Tipologie di rifiuti autorizzate al trattamento:

Rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato alla D.D. n. 12/2022 sotto la lettera "B" – Sezione 4, per i quali si è autorizzato il deposito preliminare (D15) e il successivo trattamento fisico-chimico (D9) e biologico (D8):

Identificativo stoccaggio: sezione AS5

tipologie rifiuti: 19 06 03

operazioni autorizzate: D15

stato fisico: liquido

capacità istantanea stoccaggio: 600 m<sup>3</sup>  
tipologia stoccaggio: vasca non confinata  
ubicazione: Figura 16 della documentazione  
destinazione: D8/D9

note: area per rifiuti in ingresso

Quantitativo max giornaliero di rifiuti non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione

complessivamente da avviare all'accumulo temporaneo di rifiuti nelle aree di stabilimento: 600 m<sup>3</sup>

Rifiuti liquidi non pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato alla citata D.D. n. 12/2022 sotto la lettera "B" – Sezione 5, per i quali si prevede l'avvio diretto alle fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e il successivo trattamento biologico (D8):

Quantitativo annuo max di trattamento:

196.000 Mg su 365 d lavorativi/anno (> 50 Mg/d), riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo

Rifiuti liquidi pericolosi non canalizzati in ingresso installazione, individuati nell'elenco allegato alla predetta D.D. n. 12/2022 sotto la lettera "B" – Sezione 6, per i quali si prevede l'avvio diretto alle fasi di pretrattamento fisico-chimico (D9) e il successivo trattamento biologico (D8):

Quantitativo annuo max di trattamento:

2.000 Mg su 365 d lavorativi/anno (pari a circa 5,48 Mg/d)

Quantitativo giornaliero max di trattamento:

inferiore a 10 Mg (inferiore alla soglia di cui all'attività IPPC codice 5.1, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/06)

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 7361 del 3/12/2022, si è disposta la voltura dell'autorizzazione di che trattasi in favore della società "ARAP Servizi s.r.l.", nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Nicola DEL PRETE, nato a Vasto (CH) il 26/02/1963;

VISTA la nota in data 19/12/2022, prot. n. 0SU/1853, acquisita in atti per le vie brevi, con la quale l'Amministratore Unico della citata società ARAP Servizi s.r.l. richiede quanto segue:

*"Considerato che è stata esaurita la capacità produttiva dell'impianto di depurazione relativa al quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi pari a 196.000 Mg;*

*Verificato che nel corso dell'anno non sono stati ritirati rifiuti pericolosi, ai quali è riservato un volume pari a 2.000 Mg;*

*A seguito di richiesta inviata dal Consorzio C.I.V.E.T.A., che si trasmette in allegato, con cui si chiede la possibilità di conferire i reflui da loro prodotti, per poter continuare a svolgere "un servizio pubblico essenziale quale il trattamento dei rifiuti urbani, ed evitarne la sospensione con il rischio di generare emergenze igienico sanitarie nei territori interessati";*

*Messa a conoscenza di tale emergenza la Regione Abruzzo con nota prot. 0SU/1831 del 13/12/2022 e per il tramite di quest'ultima, la stessa Regione Molise;*

*Al fine di soddisfare un'esigenza di pubblica utilità;*

*CHIEDE di poter utilizzare il volume di 2.000 Mg. riservato allo smaltimento dei rifiuti pericolosi allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, rispettando comunque il quantitativo massimo annuo autorizzato pari a 198.000 Mg";*

VISTA la nota in data 14/12/2022, prot. n. 0SU/1823, in atti, con la quale il Direttore Tecnico del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Impianto di compostaggio sito nel Comune di Cupello (CH), chiede alla società ARAP Servizi s.r.l. di poter conferire, nelle ultime due settimane del mese di dicembre, almeno 1 carico al giorno di reflui precisando che detta richiesta ha carattere dell'inderogabilità in quanto direttamente correlata allo svolgimento e soddisfacimento del pubblico servizio di trattamento dei rifiuti prodotti dagli 84 comuni della Provincia di Chieti, onde evitare la sospensione e il rischio di emergenze igienico-sanitarie nei territori interessati;

VISTA, altresì, la nota in data 23/12/2022, prot. n. 0007151, acquisita per le vie brevi, in atti, con la quale il predetto Direttore Tecnico fornisce i dati riferiti ai quantitativi di rifiuti liquidi non pericolosi da conferire eventualmente presso l'impianto ARAP Servizi s.r.l., ammontanti complessivamente a circa 360 Mg, nonché le informazioni legate all'impossibilità di conferire gran parte di detti rifiuti presso altri impianti extra-regionali, con le denominazioni degli impianti interpellati;

VISTE:

- la nota in data 21/12/2022, prot. n. 250, acquisita agli atti per le vie brevi, con la quale l'Amministratore Unico della ditta Giuliani Environment s.r.l., gestore del Polo Impiantistico destinato al trattamento e smaltimento di rifiuti urbani sito in località "Colle Santo Ianni" del Comune di Montagano, chiede, in sintesi, che venga concessa una deroga al conferimento del percolato di discarica presso l'impianto di depurazione consortile gestito da ARAP Servizi s.r.l. sito in C.da Padula del Comune di Montenero di Bisaccia, per le seguenti motivazioni:

*"il proprio polo impiantistico produce circa 180 tonn/settimana di percolato di discarica;*

*la ditta ARAP Servizi s.r.l., attuale gestore dell'impianto di depurazione consortile su menzionato e principale destinatario dei rifiuti di che trattasi, ha comunicato che dal giorno 15 dicembre 2022 non accetta ulteriori conferimenti a causa del raggiungimento del quantitativo massimo autorizzato;*

*la ditta Giuliani Environment s.r.l. si è prontamente attivata per il conferimento alternativo presso altri*

*impianti, anche fuori regione (nella fattispecie l'impianto SANAV di Benevento (BN) e l'impianto PROGEST di Gricignano d'Aversa (CE)), ma le quantità dagli stessi concesse non riescono a soddisfare il fabbisogno di conferimento settimanale;*

*l'ulteriore impianto di trattamento del percolato presente in Molise, sito nel Consorzio Industriale di Pozzilli (IS), non accetta il percolato prodotto dalla discarica poiché lo stesso presenta caratteristiche non compatibili con i loro standard di ingresso;*

*l'eventuale impossibilità di conferimento presso detti impianti potrebbe comportare eventuali criticità di natura ambientale, legate ad eventuali sversamenti non controllabili;"*

- la nota in data 22/12/2022, prot. n. 327, acquisita agli atti per le vie brevi, con la quale il legale rappresentante della ditta Foglia Umberto s.r.l., gestore del Polo Impiantistico destinato al trattamento e smaltimento di rifiuti urbani sito in località "Imporchia Vallone Cupo" del Comune di Guglionesi, chiede, in sintesi, che venga concessa una deroga al conferimento del proprio percolato di discarica presso l'impianto di depurazione consortile gestito da ARAP Servizi s.r.l. sito in C.da Padula del Comune di Montenero di Bisaccia, per le stesse motivazioni evidenziate dalla ditta Giuliani Environment s.r.l. e, in particolare, fa presente che:

*"il proprio polo impiantistico produce circa 210 tonn/settimana di percolato di discarica;*

*la ditta Foglia Umberto s.r.l. si è prontamente attivata per il conferimento alternativo presso altri impianti, anche fuori regione (nella fattispecie l'impianto UNIPROJET di Maltignano (AP), ma le quantità concesse dallo stesso non riescono a soddisfare il fabbisogno di conferimento settimanale;*

*l'ulteriore impianto di trattamento del percolato presente in Molise, sito nel Consorzio Industriale di Pozzilli (IS), non accetta il percolato prodotto dalla propria discarica poiché presenta caratteristiche non compatibili con i loro standard di ingresso;*

*l'eventuale impossibilità di conferimento presso detti impianti potrebbe comportare eventuali criticità di natura ambientale, legate ad eventuali sversamenti non controllabili;"*

VISTA, altresì, la nota in data 23/12/2022 prot. n. 94, acquisita per le vie brevi, in atti, con la quale il responsabile della Società Ecologica Sangro S.p.A. avente sede a Lanciano (CH), gestore della discarica sita nel comune medesimo, ha fatto presente quanto segue:

*"La società Ecologica Sangro SpA ha necessità di smaltire da domani al 31 dicembre p.v. due carichi giornalieri da 30 tonnellate ciascuno per un totale di 12 carichi corrispondenti a circa 360 tonnellate complessive di percolato avente codice CER 19.07.03. A seguito della chiusura degli impianti regionali gestiti dall'ARAP e dal Consorzio di Bonifica Centro, ci siamo trovati in una situazione di grave difficoltà che solo in parte lenita dalla disponibilità degli impianti di Berg (Frosinone), Uniproject (Ascoli Piceno), Ecolpidiense (Macerata), Picenoambiente (S. Benedetto del Tronto); ciascuno di questi impianti tuttavia ci ha dato disponibilità da conferire solo un viaggio settimanale, del tutto insufficiente a soddisfare le nostre esigenze. La nostra richiesta di aiuto si è estesa anche agli impianti di Toscana ed Emilia Romagna (Bioecologica di Chiusi e Acque Industriali di Empoli) ma si sono dichiarati indisponibili.";*

RILEVATO che:

- le richieste avanzate dai Gestori degli impianti su richiamati sono correlate alla gestione di pubblici servizi quali discariche ed impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi e rappresentano oggettive condizioni di criticità di assoluto interesse pubblico;

- l'eventuale impossibilità di conferimento/trattamento dei rifiuti liquidi generati dalle predette attività, anche in impianti vicini per i quali i gestori hanno certificato l'impossibilità ad acquisire l'accettabilità degli stessi, potrebbe causare la sospensione di pubblico servizio nonché il rischio di generare emergenze igienico-sanitarie nei territori interessati;

- l'eventuale deroga alla quantità massima autorizzata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi rientrerebbe, in parte, nel quantitativo autorizzato di rifiuti liquidi pericolosi (2.000 Mg), a tutt'oggi non fruito da ARAP Servizi s.r.l., mantenendo ferma la capacità massima autorizzata di trattamento totale di rifiuti liquidi pari a 198.000 Mg/anno, quindi, a sostanziale invarianza di quanto autorizzato;

- attraverso la predetta compensazione verrebbero sottoposti al trattamento rifiuti liquidi non pericolosi in luogo dei rifiuti liquidi pericolosi, con evidente miglioramento del processo depurativo dell'impianto e riduzione dell'impatto complessivo sul corpo idrico ricevente e sull'ambiente circostante, con un risultato complessivo sicuramente migliorativo;

- la quantità massima eventualmente derogabile di rifiuti liquidi non pericolosi, pari a 2.000 Mg, in ogni caso, costituirebbe l'1,02% circa del quantitativo massimo attualmente autorizzato (pari a 196.000 Mg) e, quindi, molto al di sotto della soglia del 10% stabilita dall'art. 22, comma 2, della L.R. n. 25/2003, quale percentuale massima oltre la quale la modifica proposta possa essere classificata quale modifica sostanziale dell'impianto;

- la somma delle quantità giornaliere/massime di rifiuti liquidi non pericolosi da trattare, richieste dai Gestori degli impianti su menzionati, risultano ben al di sotto della quantità massima giornaliera indicata in sede autorizzativa (pari a circa 537 Mg/giorno) e della quantità massima disponibile di 2.000 Mg, riservata al trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi, a tutt'oggi non fruita;

- la concessione dell'eventuale deroga alla quantità massima autorizzata per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi riveste carattere di eccezionalità e temporaneità e, cioè, applicabile esclusivamente nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente dispositivo fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, per un quantitativo massimo di conferimento pari a 1.110 Mg;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, in via eccezionale, nel rispetto prioritario dell'interesse pubblico prevalente ed accertata l'attivazione di una condizione sostenibile non peggiorativa rispetto a quanto

autorizzato, e per il tempo strettamente necessario affinché venga evitato il rischio di sospensione dei servizi di pubblica utilità erogati dalle aziende di che trattasi nonché di emergenza igienico-sanitaria ed ambientale che potrebbe scaturire dal mancato trattamento dei rifiuti liquidi su richiamati, la deroga al quantitativo massimo di rifiuti liquidi non pericolosi trattabili autorizzato con la Determinazione Direttoriale n. 12/2022, utilizzando quota parte dei 2.000 Mg di rifiuti liquidi non pericolosi autorizzati e non trattati e, comunque, fino al 31 dicembre 2022;

ATTESO che:

- la situazione venutasi a creare è collegata a situazioni di fatto, in cui risulta elevato il rischio di compromissione dell'integrità dell'ambiente e degli interessi dei cittadini nell'ambito della salute e sicurezza degli stessi;
- la misura che si intende adottare ha contenuti ed effetti congrui al raggiungimento della protezione dell'ambiente e della salute umana, nel tempo strettamente funzionale alla ripresa delle condizioni di ordinarietà e nei quantitativi ridotti al minimo sostenibile;

VISTI:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.376 del 01/08/2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il decreto legislativo n. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;
- la delibera di Giunta Regionale n. 128 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto "Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazione e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

ATTESO che, nei confronti dei sottoscritti Direttori del II Dipartimento e del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario affinché venga evitato il rischio di sospensione dei servizi di pubblica utilità erogati dalle aziende che hanno manifestato le problematiche su richiamate nonché di emergenza igienico-sanitaria ed ambientale che potrebbe scaturire dal mancato trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi di che trattasi, la deroga al quantitativo massimo annuo di rifiuti liquidi non pericolosi trattabili presso l'impianto di depurazione consortile esistente destinato al trattamento a gestione indipendente di acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito in C.da "Padula", s.n.c. del Comune di Montenero di Bisaccia (CB), autorizzato con la Determinazione Direttoriale n. 12 del 29/03/2022, così volturata con Determinazione Dirigenziale n. 7361 del 3/12/2022 in favore della società ARAP Servizi s.r.l., per le quantità massime richiamate nel seguente punto 4) e per una quantità massima complessiva di 1.110 Mg, rientrante, comunque, in una parte della quantità già autorizzata e riservata al trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi, a tutt'oggi non fruita dall'azienda;
3. di stabilire che la predetta deroga sarà vigente nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente dispositivo e il 31 dicembre 2022;
4. di autorizzare, pertanto, l'azienda ARAP Servizi s.r.l. a ricevere, presso l'impianto di depurazione su richiamato, in deroga alla quantità autorizzata con la citata D.D. n. 12/2022 e fino al 31 dicembre 2022, le quantità massime di rifiuti liquidi non pericolosi che saranno conferite dai gestori delle aziende sotto richiamate:

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Impianto di compostaggio sito nel Comune di Cupello (CH)  
Quantità massima di conferimento consentita fino al 31/12/2022 Mg 360

Polo Impiantistico destinato al trattamento e smaltimento di rifiuti urbani sito in località "Colle Santo Ianni" del Comune di Montaganò, gestito dalla ditta Giuliani Environment s.r.l.  
Quantità massima di conferimento consentita fino al 31/12/2022 Mg 180

Polo Impiantistico destinato al trattamento e smaltimento di rifiuti urbani sito in località "Imporchia Vallone Cupo" del Comune di Guglionesi, gestito dalla ditta Foglia Umberto s.r.l.  
Quantità massima di conferimento consentita fino al 31/12/2022 Mg 210

Società Ecologica Sangro S.p.A. – Discarica di Lanciano  
Quantità massima di conferimento consentita fino al 31/12/2022 Mg 360

5. di precisare che la deroga su menzionata si riferisce esclusivamente all'anno in corso e, conseguentemente, la quantità di rifiuti liquidi pericolosi trattabili nell'impianto, autorizzata con la citata D.D. n. 12/2022 in 2.000 Mg viene ridotta, per l'anno 2022, a complessivi Mg 890;

6. di stabilire che restano ferme, a carico dell'azienda ARAP Servizi s.r.l., tutte le prescrizioni e le modalità gestionali stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione Direttoriale n. 12 del 29/03/2022 e nella Relazione Istruttoria ARPA Molise ad essa allegata e, in particolare:

- l'azienda dovrà rispettare la quantità massima giornaliera accettabile di rifiuti liquidi non pericolosi in ingresso all'installazione, indicata in sede autorizzativa in circa 537 Mg/giorno;
- l'azienda dovrà predisporre tutto quanto necessario affinché vengano adeguati gli impianti e i processi depurativi alle migliori tecnologie disponibili, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel provvedimento autorizzativo di cui alla D.D. n. 12/2022, onde ridurre l'impatto causato dalle emissioni odorigene sull'ambiente circostante e sulla popolazione residente nell'area interessata;
- l'azienda dovrà adottare tutte le precauzioni possibili al fine di ridurre il più possibile le esalazioni maleodoranti che si originano dal processo depurativo;

7. di raccomandare all'azienda ARAP Servizi s.r.l. di programmare, per tempo, i conferimenti dei rifiuti liquidi non pericolosi in ingresso all'installazione, dando priorità a quelli provenienti da impianti correlati alla gestione di pubblici servizi e, in particolare, localizzati sul territorio regionale;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

9. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;

10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

11. di trasmettere il presente provvedimento ad "ARAP Servizi s.r.l.", ad "ARAP – Azienda Regionale Attività Produttive", al gestore del Consorzio Intercomunale "C.I.V.E.T.A." – Impianto di compostaggio sito nel Comune di Cupello (CH), ai Gestori dei Poli Impiantistici destinati al trattamento e smaltimento di rifiuti urbani siti in località "Colle Santo Ianni" del Comune di Montagano (CB) e in località "Imporchia Vallone Cupo" del Comune di Guglionesi (CB), alla società Ecologica Sangro S.p.A. nonché alla Provincia di Campobasso, al Comune di Montenero di Bisaccia (CB), all'ARPA Molise - Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso, alla AsReM competente per territorio e per conoscenza alla Stazione Carabinieri-Forestale di Petacciato Scalo (CB);

12. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13, del decreto legislativo n.152/2006, copia della presente provvedimento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nell'area tematica "Ambiente" - Sezione "Valutazioni Ambientali" – Sotto sezione "Autorizzazione Integrata Ambientale" – "Procedimenti Conclusi" del sito web della regione stessa;

13. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRETTORE DEL II DIPARTIMENTO  
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82